

This is the author's manuscript



### AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

### Onomastica e diritto canonico: primi passi di una ricerca

Original Citation:	
Availability:	
This version is available http://hdl.handle.net/2318/86265	since
Publisher:	
Facoltà di scienze della formazione	
Terms of use:	
Open Access	Onen Accessii Werks made available
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright	
protection by the applicable law.	onsiter, it had exempted from copyright

(Article begins on next page)

# Cultura locale e formazione

a cura di Alda Rossebastiano

In copertina: Inversioni di prospettiva. Foto di Giuseppe Mangianti.



## Onomastica e diritto canonico: primi passi di una ricerca

Alberto Lupano

Cur quaeris nomen meum? (Gen. 32, 29)

Il valore del nome proprio come segno dell'identità personale ricorre in tutte le culture. Si tratta di un fenomeno studiato da secoli e oggetto di analisi da parte delle scienze umane, dalla storia alla sociologia, dall'antropologia alla etnologia, fino al diritto, per garantire una opportuna identificazione e tutela del nome . Anche nelle religioni il nome assume particolari significati, simbolici o allegorici, comunque sempre collegati al credo e alle sue manifestazioni. Secondo le mentalità più antiche il nome della persona costituisce un elemento essenziale ed integrante della persona stessa o delle cose e si ritrova a volte una particolare cura nel celarlo per esprimere venerazione o, nelle mentalità primitive, si assiste a cautele particolari per evitare atti ostili anche magici. Si possono richiamare gli esempi del nome di Dio che nell'Antico Testamento solo il sommo sacerdote pronunciava nel tempio di Gerusalemme

¹ Per un inquadramento generale suggerisco di consultare la ricchissima sintesi storico-giuridica di E. Spagnesi, *Nome, Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, pp. 290-304. Sullo spazio riservato al nome nel diritto comune, in ampia prospettiva, si vedano le opere compilative di A. De Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venetiis, 1573, *ad voces* e D.J. Bertachini, *Repertorium*, Venetiis, 1590, *ad voces*; A. Calmet, *Nom*, in *Dictionnaire...de la Bible*, IV, Toulouse, 1783, pp. 90-92; G. Damizia, *Nome*, in *Enciclopedia Cattolica*, VIII, Stato Città del Vaticano, 1952, coll. 1917-1919. Infine può essere utile strumento di ricerca, nell'analisi onomastica a livello umanistico, anche il recente studio di C. Ossola, *Un nome per l'eternità*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 38, n. 2 (2002), pp. 271-302, con vasta bibliografia.

una volta all'anno dopo grandi sacrifici; oppure risulta significativa la vicenda del nome segreto di Roma, incidentalmente rievocato all'interno di un intenso racconto di Borges<sup>2</sup>.

La Chiesa cattolica - è noto - possiede un sistema giuridico assai complesso denominato diritto canonico. Si tratta di un caso singolare tra le religioni, di un unicum che non trova eguali nella storia della religiosità umana e che si motiva attraverso la peculiare dimensione della realtà ecclesiale, spirituale e terrena insieme, che si configura proiettata verso l'uomo e la sua salvezza ultraterrena, disponibile, per il conseguimento di questo obiettivo, pure alla adozione di strumenti come quello giuridico<sup>3</sup>. Il diritto come risorsa e come mezzo, tra i tanti, per conseguire, insieme, un ordine terreno e un fine ultramondano.

All'interno di una simile prospettiva non deve sorprendere che anche il nome abbia trovato – e trovi tuttora – specifica regolamentazione giuridica nell'ordinamento ecclesiale, sebbene a livelli diversificati e con differenti forme e sfumature di tutela.

La comunità cristiana trae la sua origine naturalmente dall'ebraismo e dalla relativa tradizione; nella cultura ebraica l'imposizione del nome costituiva un momento centrale nella vita del soggetto e si collegava generalmente alla situazione della nascita<sup>4</sup>; il nome veniva imposto al momento della circoncisione per il maschio, l'ottavo giorno dopo il parto 5. Il nome, soprattutto per gli ebrei - diversamente per i cristiani -, segnalava l'essenza della persona: comunque non è certamente casuale che nella Vulgata<sup>6</sup> di

<sup>3</sup> In merito rinvio all'opera di P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma, 1995, p. 112 ss.

san Gerolamo si incontri la parola nomen citata per millenovanta volte 7. Ancora significativi sono, tra i tanti, gli esempli biblici di Mosé, il quale indirettamente chiede a Dio di rivelare il proprio nome<sup>8</sup>; e di Giacobbe, che, nel corso di una visione, sostiene una misteriosa lotta notturna con un angelo (a cui domanda come si chiami), lotta dalla quale esce vincitore ed ottiene il nome di Israele, 'colui che contende con Dio' 9.

Anche nel cristianesimo il nome e la sua scelta assumono, col tempo, un valore determinante, frutto di fede, con un preciso significato anche giuridico 10. Tra i primi esempi di cambiamenti onomastici, si debbono segnalare quelli operati da Gesù stesso: particolarmente famoso è il caso riguardante l'apostolo detto Simone 11, il quale ebbe mutato il proprio nome originario in quello di Pietro 12. L'episodio sottolinea efficacemente quale importanza Gesù attribuisse al nome personale, seguendo del resto la tradizione ebraica <sup>13</sup>.

la tradizionale accezione presente nel diritto comune; pure la forma delle citazioni segue le regole tradizionali in uso nello stesso diritto comune.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. J.L. Borges, Il miracolo segreto, in Finzioni, in Tutte le opere, a cura di D. Porzio, I, Milano, 1985, pp. 739-752: dove si ricorda che il poeta romano Valerio Sorano fu messo a morte per aver divulgato il nome occulto di Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. M. Mitterauer, Antenati e santi. L'imposizione del nome nella storia europea, trad. it. di T. Franzosi, Torino, 2001, p. 15 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> È noto che alcuni ebrei convertiti al cristianesimo continuarono a ritenere obbligatoria la circoncisione e che san Paolo si adoperò per sradicare questo convincimento, sottolineando che il battesimo aveva ormai sostituito la pratica antica.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> La versione latina dell'Antico e del Nuovo Testamento viene qui richiamata tenendo conto anche del suo valore giuridico, di fonte del diritto divino, secondo

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> È sufficiente una rapida verifica alla voce nomen nelle Concordanze bibliche della Vulgata, curate da Francesco Luca e Uberto Falesio, pubblicate infinite volte: cfr. ho consultato l'edizione Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis Concordantiae, Venetiis 1733, pp. 618-621.

<sup>8 «</sup>Ecce ego vadam ad filios Israel, et dicam eis: Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si dixerint mihi: Quod est nomen eius? Quid dicam eis?» (Ex. 3, 13-14); la risposta di Dio è altrettanto indiretta, secondo la celebre espressione, sottolineata nella Vulgata dal carattere maiuscolo, «EGO SUM QUI SUM». All'epoca non esisteva ovviamente il diritto canonico, ma si stava formando il suo nucleo fondamentale, quel diritto divino che è da intendersi come l'insieme di norme e di principi stabiliti da Dio, assolutamente inderogabili ad opera della legge umana ed ecclesiastica.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'episodio è narrato in Gen. 32, 27-30. È interessante il dialogo tra i due protagonisti: «Interrogavit eum Jacob: Dic mihi, quo appellaris nomine? Respondit: Cur quaeris nomen meum? Et benedixit ei in eodem loco».

<sup>10</sup> Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 77 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Matth. 4, 18; 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Joan. 1, 42: «Tu es Simon filius Iona; tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus». Cfr. anche la versione greca in Novum testamentum graece et latine, edidit A. Merk, Romae, 1938, p. 309.

<sup>13</sup> Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 87. Allo stesso modo assume un grande rilievo - in negativo - la circostanza che Gesù, nelle operazioni di esorci-

Nella comunità cristiana il momento dell'imposizione del nome è costituito dal battesimo 14. L'amministrazione del primo dei sacramenti segna l'ingresso ufficiale del catecumeno nella comunità ecclesiale. Non era esattamente così nel primo cristianesimo, quando battesimo e nome non sempre coincidevano nel rito 15. Anzi, se la Chiesa primitiva non si preoccupò subito che ai suoi fedeli fossero imposti nomi propriamente cristiani - ma lasciò in uso i precedenti nomi, a volte marcatamente pagani, o persino volgari 16, dei neofiti - ciò fu dovuto alla considerazione del fatto che ogni convertito portava legittimamente e implicitamente anche il nome generico di cristiano 17. Col tempo, il significato di rinascita spirituale connesso al battesimo impose anche il cambiamento del nome per meglio mostrare la novità e l'incisività della conversione al cristianesimo. A ciò si aggiunse spontaneamente la aspirazione dei genitori cristiani a mettere i neonati sotto la protezione di un santo riconosciuto come modello di vita e come taumaturgo.

smo, imponga ai demoni di non pronunciare il suo vero nome (cfr. Marc. 3, 11: «Et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum»). Oppure chiede espressamente loro il nome, ottenendo una risposta ironica ed evasiva (Marc. 5, 9: «Et interrogabat eum: Quod tibi nomen est? Et dicit ei: Legio mihi nomen est, quia multi sumus»).

Anche nella cresima era ammesso il mutamento del nome; tra gli esempi di parziale cambiamento, appare curioso quello della regina Cristina di Svezia. Dopo l'abdicazione, ella – com'è noto – si era stabilita in Roma e nella mattina di Natale del 1655 ricevendo il sacramento della confermazione per mano di papa Alessandro VII, volle aggiungere al proprio nome originario quello di Alessandra. Il papa acconsentì volentieri, ma suggerì alla regina di chiamarsi Maria Cristina Alessandra, come fu fatto 18.

Nella dottrina canonistica non mancano le opinioni che ammettono il cambio del nome battesimale alla cresima o in altre circostanze della vita personale del fedele; il mutamento soltanto privato del nome può avere ovvie ripercussioni negative, pertanto si ammette il nuovo nome solo dopo una esplicita autorizzazione del vescovo competente, fatte le debite annotazioni sul libro dei battezzati e le comunicazioni all'autorità civile 19.

La registrazione dei battesimi divenne una vera necessità anche per verificare la data del rito, oltre al nome proprio di ciascun fedele. Si ritiene comunemente che sia stato il concilio di Trento ad introdurre l'obbligo della tenuta dei libri parrocchiali 20. Le prescri-

<sup>14</sup> La dottrina cattolica sul battesimo è stata fissata sia nel concilio di Trento, sess. VII, de baptismo, can. I-XIV (cfr. Concilii Tridentini Canones et decreta, Lugduni 1744, pp. 75-77), poi trasposta nel Catechismus ad parochos risultato del concilio tridentino (cfr. Catechismus ad parochos, Parmae 1797, pars secunda, cap. II, nn.1-76, pp. 138-171), sia nella costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (cfr. Documenti. Il concilio Vaticano II, Bologna, 1966, pp. 122-252). Per una essenziale ricostruzione storica dell'imposizione del nome battesimale suggerisco di consultare G. Moroni, Battesimo, § VI, Nome imposto nel battesimo, in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, IV, Venezia, 1840, pp. 213-215; e Nome, ibidem, XLVIII, Venezia, 1848, pp. 76-80.

<sup>15</sup> Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 113.

<sup>16</sup> In merito si può consultare il Martyrologium vetustissimum S. Hieronymi presbyteri nomine insignitum, in J.P. Migne, in Patrologiae cursus completus [Patrologia latina], XXX [S. Hieronymi tomus XI], Parisiis, 1846, coll. 433-486. Appare talvolta evidente che il testo contiene alcuni nomi di martiri, forse di origine servile, con nomi anche triviali.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 87 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Descrive tutta la vicenda Moroni, Confermazione, in Dizionario..., cit., XVI, Venezia, 1842, pp. 76-77. Segnalo pure che sul monumento nella basilica vaticana e sul sepolcro nelle grotte di san Pietro la regina è commemorata col nome assunto al momento della cresima (però nella forma breve: Cristina Alessandra).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. F.M. Cappello, ad vocem, in Tractatus canonicus moralis de Sacramentis, I, Romae, 1938. Un famoso caso di cambiamento del nome battesimale - notorio in Italia - riguarda Anna Rosa Scalfaro, figlia del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro, già presidente della Repubblica italiana; morta la moglie pochi giorni dopo il parto, l'uomo politico chiese all'anagrafe civile di Novara e al vescovo diocesano di poter dare alla figlia il nome della defunta, Mariannina.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Per i battesimi cfr. sess. XXIV, De reformatione matrimonii, c. II. (Canones et decreta..., cit., pp. 259-260). La disposizione conciliare relativa ai libri battesimali si riferisce alla cognatio spiritualis come impedimento dirimente e al suo accertamento proprio attraverso i libri dei battesimi. Quando il battesimo non risulta dai libri, il sacramento può essere provato da un teste, purché nessuno lo contraddica (Dec. Grat., c. 110, 112, 113, D. 4 de cons.). Per i matrimoni cfr. sess. XXIV, De reformatione matrimonii, cap. I, in Canones et decreta..., cit., pp. 256-259 (si tratta del famoso documento conciliare Tametsi che proibisce i matrimoni

zioni tridentine sono completate dal Rituale romanum, emanato da papa Paolo V per dare alla Chiesa latina uniformità nell'amministrazione dei sacramenti - ad eccezione del sacramento dell'ordine e delle benedizioni, riveduto poi da papa Benedetto XIV nel Settecento; esso impone ai parroci la tenuta di ben cinque libri<sup>21</sup>.

Tuttavia la loro origine dovrebbe essere molto più antica. Già l'imperatore Giustiniano risulta esplicito su certi libri anagrafici tenuti dalla Chiesa: infatti alla Novella 74 del Corpus iuris civilis (Nov. 74, 4, 1-2) è prevista almeno la compilazione dei libri dei matrimoni.

Nel diritto comune si rammentano talvolta i libri parrocchiali, riferiti per lo più ai matrimoni; la loro tenuta sembra rispecchiare delle consuetudini locali, non un sistema generale. Durante l'ultimo medioevo troviamo delle comunità parrocchiali che, forse anche riflettendo la cultura giuridica dei loro parroci, tengono aggiornati i libri parrocchiali non ancora prescritti dal Tridentino. Ad esempio la chiesa prepositurale di santa Maria maggiore di Chivasso, sede della collegiata dei santi Maria e Pietro 22, possedeva libri parrocchiali - soprattutto dei battesimi - risalenti al Quattrocento e

clandestini e introduce la forma 'tridentina', cioè pubblica, di celebrazione delle nozze).

al primo Cinquecento 23. Non escludo che altre comunità piemontesi fossero nella stessa situazione <sup>24</sup>.

Soltanto il concilio di Trento però riesce ad ordinare la materia attraverso disposizioni cogenti per tutti i pastori d'anime. Se si legge bene il dettato del concilio di Trento riferito ai battesimi, ci si rende conto che il concilio stesso sembra sottintendere l'esistenza dei libri battesimali 25. Dopo Trento, nel Rituale romanum viene raccomandato ai parroci di curare l'imposizione di un nome cristiano agli infanti per quanto possibile; ove non si potesse raggiungere questo risultato per il primo nome, si invitano i sacerdoti a aggiungere al precedente un secondo nome di un santo e a fare l'esatta annotazione nel libro dei battesimi <sup>26</sup>. Il problema espresso dai padri tridentini riflette l'usanza medievale di imporre nomi di antenati a volte un po' goffi e stravaganti, non appartenuti a nessun santo cristiano <sup>27</sup>. Le blande raccomandazioni del Rituale forse sono il risultato di una diffusa noncuranza relativa ai nomi nella prassi popolare: infatti il Catechismo romano, pubblicato da papa Pio V dopo il concilio tridentino, parlava ben altro linguaggio – dai toni piuttosto aspri – affermando che è da riprendere «qui gentilium nomina, et eorum praecipue, qui sceleratissimi fuerunt, tam diligenter consectatur, et pueris imposuit» <sup>28</sup>.

<sup>21</sup> Rispettivamente: Liber baptizatorum, liber confirmatorum, liber matrimoniorum, status animarum, liber defunctorum: cfr. Rituale romanum, Bassani, 1773, tit. X, c. 2, Formulae scribendae in libris habendis apud parochos, cap. 3, Forma describendi baptizatos in primo libro, pp. 315-316; ibidem, cap. 4, Forma describendi confirmatos in secundo libro, p. 316; Forma describendi coniugatos in tertio libro, cap. 5, pp. 316-317; ibidem, cap. 6, Forma describendi status animarum in quarto libro, p. 319; ibidem, cap. 7, Forma describendi defunctos in quinto libro, p. 320. Si avverte il parroco di trascrivere sempre «non solum nomen personarum, quae ibi nominantur, sed etiam familiam». Cautela necessaria soprattutto in riferimento all'eventualità di nozze tra consanguinei.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Su questa chicsa e sulla prevalenza di giuristi tra coloro che, in passato, furono i titolari della sede parrocchiale e capi del capitolo canonicale - denominati prevosti - mi permetto di rinviare a A. Lupano, Tra Paleologi e Savoia: il giovane Angelo Carletti e la sua famiglia, in Frate Angelo Carletti ossservante nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996-Chivasso, 8 dicembre 1996, a cura di O. Capitani, R. Comba, M.C. De Matteis, G.G. Merlo, Cuneo, 1998, pp. 53-54.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Li ha consultati ancora A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L'arte in Piemonte, IV, Torino, 1982, pp. 1290-1293, a proposito del pittore chivassese Defendente Ferrari e della sua famiglia.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Anche la parrocchiale di sant'Ulderico in Ivrea possiede libri battesimali quattrocenteschi: E. Papa, Il primo nome tra identità personale e sociale: il quadro onomastico eporediese nel XV e XVI secolo, Torino, 2005.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Il concilio trattando dei padrini si limita a dire genericamente delle mansioni del parroco «in libro eorum nomina describat» (sess. XXIV, De reformatione matrimonii, cap. II, in Canones et decreta..., cit., p. 260).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rituale romanum..., cit., tit. II, cap. 1, De sacramento baptismi rite administrando, n. 54, p. 10. Si raccomanda «ne obscaena, fabulosa, aut ridicula, vel inanium deorum, vel impiorum ethnicorum hominum nomina imponantur; sed potius, quatenus fieri potest, sanctorum».

Ne fornisce un certo quadro Spagnesi, Nome..., cit., p. 300.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Questo e altri richiami ancora si leggono in Catechismus ad parochos... cit., pars II, De sacramento baptismi, n. 75, p. 171.

I libri parrocchiali hanno uno specifico valore giuridico: il parroco che li redige svolge funzioni notarili, simili a quelle del cancelliere vescovile. Sono documenti pubblici ecclesiastici che fanno piena fede – anche in foro esterno – circa le attestazioni contenute (ad esempio sulla paternità e maternità, legittimità dei natali, sull'avvenuto matrimonio canonico...). Sia il vecchio Codice di diritto canonico piano-benedettino (al can. 1813) sia l'attuale (can. 535, 895), promulgato nel 1983, esigono grande rigore e diligenza nella compilazione e nella custodia dei libri parrocchiali. Il nuovo Codice di diritto canonico si preoccupa particolarmente della conservazione degli antichi libri, i quali sono probanti strumenti anagrafici per il periodo in cui non esistevano uffici di stato civile. Le loro attestazioni fanno piena fede, in foro anche civile, sottoscritte dal parroco e munite di autenticazione della cancelleria vescovile.

È noto che il cambiamento di nome nelle culture antiche si accompagna ad una variazione della condizione del soggetto, a livello sociale e pure a livello religioso<sup>29</sup>. Nel cristianesimo anche in occasione della professione religiosa, nelle sue varie forme – temporanea o perpetua, semplice o solenne - il nome assume un rilievo particolare. Generalmente si assiste per tradizione al mutamento di nome. Colui che, nel cattolicesimo, entra in una religione - ordine o congregazione – cambia il nome per esprimere il nuovo orientamento della propria vita. In tale maniera si diventa partecipi di un determinato 'stile' di vita religiosa e, dunque, si ritiene opportuno abbandonare il vecchio nome di battesimo per assumerne uno che identifica meglio obiettivi e aspirazioni nella nuova realtà istituzionale in cui si è inseriti. Ciò a dimostrare che nella professione religiosa si è lasciato tutto della vita passata, perfino il nome. Anche queste scelte di nomi sono previste e disciplinate dal diritto canonico 30 Persino ai

semplici terziari – ascritti ad uno dei sodalizi filiati dagli ordini per favorire la diffusione dei principi di vita regolari - è consentito mutare il nome, da usare solo all'interno del sodalizio religioso di appartenenza.

A proposito dell'abbandono del vecchio nome e dell'assunzione di uno nuovo, è particolarmente conosciuto l'esempio fornito dall'elezione del sommo pontefice. Il soggetto elevato alla suprema dignità papale muta il nome ricollegandosi all'episodio evangelico - già menzionato - in cui Gesù cambia il nome di san Pietro 31 (Joan. 1, 42). I primi papi usarono però di solito il loro nome battesimale: dopo il principe degli apostoli troviamo il caso di papa Giovanni II romano, che, vissuto nel VI secolo, pontificò dal 533 al 535. Si chiamava Mercurio e forse il suo nome pagano e mitologico lo indusse al cambiamento una volta eletto al soglio 32. Per rinvenire altri episodi analoghi bisogna attendere il X secolo. Soltanto a partire da Silvestro II 33 (999-1003), il mutamento del nome del papa divenne prassi comune, sia per i papi sia per gli antipapi 34.

La storia ricorda tuttavia qualche eccezione: nel primo Cinquecento i cardinali Adriano Florenz (papa Adriano VI dal 1522 al 1523) e Marcello Cervini (papa Marcello II, nel 1555) mantennero il nome battesimale, probabilmente per esprimere rispetto verso i predecessori dello stesso nome 35 oppure per una forma di umiltà. come sottolinea anche Paolo Sarpi per il secondo 36.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Anche motivi culturali entravano in gioco nel cambio del nome: si pensi al diffuso costume degli umanisti rinascimentali di mutare nome per richiamarsi più da vicino all'antichità greca o latina. Erasmo da Rotterdam nella vecchiaia si pentì di non aver adottato il nome Erasmius, più dolce, invece di Erasmus (J. Huizinga, Erasmo, trad. it., Torino, 1975, p. 23).

<sup>30</sup> Si veda, in sintesi, L. Ferraris, Regulares, in [Prompta] bibliotheca canonica, inridica moralis theologica VI, Romae, 1890, pp. 584-636.

<sup>31</sup> Così riferisce la tradizione curialista: cfr. per tutti Ferraris, Papa, in [Prompta] bibliotheca..., cit., VI, Romae, 1890, nn. 66-69, pp. 37-38.

<sup>32</sup> L'ipotesi è segnalata da A. Saba, C. Castiglioni, Storia dei papi, I, Torino, 1966, p. 185.

<sup>33</sup> Sul personaggio cfr. op. cit., I, pp. 541-546.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Al sommo pontefice *eletto* viene domandato dal cardinal decano se accetta l'elezione; dato il consenso, l'eletto diviene papa a tutti gli effetti e gli viene ancora domandato come vuole chiamarsi («quomodo vis vocari?»), egli risponde «vocabor...» e subito dopo si dà l'annuncio al popolo.

<sup>35</sup> Il Ferraris ricorda la stima di Adriano VI verso i sommi pontefici di nome Adriano, oltre alla venerazione di Marcello II per san Marcello papa: Ferraris, Papa..., cit., n. 69, p. 38.

<sup>36 «</sup>Marcello Cervino [...] uomo di natura grave e severa, d'animo costante, qual volle dimostrare nella prima azzione del pontificato, con ritener il nome me-

Il nuovo nome di chi è eletto papa costituisce una prassi tradizionale<sup>37</sup>, fondata sullo stesso principio religioso per cui chi cambia stato, ad esempio entrando in religione, è un po' come se fosse rigenerato da una sorta di 'battesimo', diviene 'uomo nuovo' - secondo le celebri espressioni paoline 38 – tuttavia non si tratta mai di un obbligo giuridico e qualunque sommo pontefice rimane libero di non seguire questa usanza 39. Di solito in età moderna era normale che il papa eletto scegliesse il nome del predecessore suo benefattore o che l'aveva creato cardinale 40. Può essere curioso osservare che il papa usava ancora il proprio nome di battesimo in alcune circostanze: ad esempio i brevi apostolici e i documenti della dataria apostolica erano siglati con l'iniziale del nome battesimale o religioso del pontefice 41. Il papa defunto, durante le cerimonie di accertamento del decesso, veniva sfiorato per tre volte con un martelletto sulla fronte dal cardinale camerlengo e altrettante volte era chiamato col nome e cognome da semplice fedele (ad esempio: Angelo Giuseppe Roncalli), procedura praticata fino a papa Giovanni XXIII. Oggi sembra che l'uso del nome battesimale per il papa si sia di molto ridotto, restando per alcune limitate circostan-

desimo e significar al mondo di non esser fatto un altro per la degnità ricevuta, cosa a ponto opposita a quello che da tanti suoi precessori fu fatto» (P. Sarpi, Istoria del concilio tridentino, I, Torino, 1974, lib. V, p. 631). Come tutte le affermazioni del teologo servita, anche questa va letta all'interno della polemica anticuriale dell'autore; il quale, proprio su Marcello II, riporta certi pettegolezzi, a proposito di una inverosimile propensione del pontefice per l'astrologia, senza confutarli minimamente (pp. 632-633).

ze, lasciate alla prassi e non disciplinate dal diritto canonico, quale l'onomastico del pontefice, festeggiato nel giorno di commemorazione liturgica del santo il cui nome fu imposto al momento del battesimo.

Si può infine menzionare che nel tempo vi furono in Italia città denominate col nome dei papi: Alessandria, da papa Alessandro III, Pienza, da Pio II e altre ancora.

Nella curia romana esisteva dall'età medievale un chierico detto nomenclator incaricato di chiamare coloro che sedevano alla mensa papale; era uno dei sette ufficiali palatini maggiori della Santa Sede, dotato di particolari precedenze nell'esercizio delle sue funzioni. Fu soppresso in età moderna 42.

Nella liturgia cattolica, anch'essa in buona parte regolata dal diritto canonico (un tempo si parlava anche di diritto liturgico), esisteva uno specifico spazio riservato a un particolare culto per il nome di Gesù e il nome di Maria 43.

Un vero e proprio culto pubblico al nome di Gesù fu promosso da san Bernardino da Siena all'interno dell'osservanza e tra i fedeli. Il monogramma del nome di Gesù, trascritto in caratteri greci, jota, eta e sigma (I H S) 44, sormontato dalla croce, circondato da dodici raggi dorati, fu diffuso ovunque dal santo durante la sua predicazione e riprodotto infinitamente - anche a scopo impetratorio – su altari, case, porte, scudi.

Numerose città deliberarono di inserirlo in perpetuo nel proprio stemma: tra le tante, cito Casale Monferrato che, commossa dalla predicazione di san Bernardino nel 1418, lo assunse come complemento del proprio emblema araldico nel 1450, alla morte del santo, pure in segno di riconoscenza verso l'opera di pacificazione tra le fazioni politiche rivali realizzata in città dagli osservanti 45

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Un elenco di casi singolari in merito sta in Moroni, Nome dei papi, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 87-90. L'autore, primo aiutante di camera di papa Gregorio XVI, raccoglieva materiale da molte fonti bibliografiche, ma pure dalla tradizione orale della curia romana.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> 2 Cor. 3, 17; Ephes. 2, 15 e 4, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Si vedano le argomentazioni di Ferraris, *Papa...*, cit., nn. 67 e 69, pp. 37 e

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. le interessanti notizie fornite da Moroni, Nome dei papi, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 84-90.

<sup>41</sup> T. Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna, a cura di S. Pagano, Città del Vaticano, 1989, p. 32 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Moroni, Nomenclator, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 90-92.

<sup>43</sup> Queste festività oggi sono state soppresse – e non si trovano più nel Messale romano - dalla riforma liturgica successiva alla costituzione Sacrosanctum concilium sulla sacra liturgia approvata dal concilio ecumenico Vaticano II.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Poi fu interpretato popolarmente come acrostico: Jesus Hominum Salvator.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Lo stemma comunale di Casale è composto dall'accostamento degli stemmi dei "sovrani naturali" - secondo la definizione tradizionale nella storiografia loca-

Casale non lo abbandonò nemmeno nel periodo dell'anticlericalismo dominante a fine Ottocento.

Il monogramma col nome di Gesù radiato fu anche assunto quale emblema dalla Compagnia di Gesù ed ebbe, come l'ordine religioso, una vasta diffusione in tutto il mondo cattolico 46.

Seppure criticata a livello teologico e liturgico, questa devozione del nome di Gesù si estese a tutta la Chiesa, anche in considerazione delle dottrine paoline sulla forza salvifica del nome di Gesù <sup>47</sup>. Innocenzo XIII, su richiesta dell'imperatore Carlo VI, fissò la festa alla seconda domenica di gennaio. La riforma di papa Pio X la stabilì nella domenica fra il 2 e il 5 gennaio 48.

La festa del nome di Maria nacque in Spagna; nel 1683-84 venne estesa a tutta la Chiesa da papa Innocenzo XI, in memoria della liberazione di Vienna dall'assedio turco, e fissata al 12 settembre <sup>49</sup>.

Mi fermo qui.

le – dell'antico Monferrato: gli Aleramici e i Paleologi. È inquartato, il secondo e il terzo presentano lo scudo aleramico, d'argento al capo di rosso (la 'balzana' di Monferrato), il primo e il quarto hanno lo stemma Paleologo, con la croce greca d'oro in campo rosso avente ai quattro lati le quattro beta d'oro di Bisanzio (o, secondo un'altra interpretazione, il segno araldico del 'focile' a ricordo dello stemma della principessa Maria di Serbia). Nel cuore sta il monogramma di Cristo radiato, dorato e in campo azzurro. Cfr. L. Gabotto, San Bernardino e lo stemma di Casale, in Storie d'altri tempi. Episodi e ricordi di storia casalese e monferrina, Casale Monferrato, 1950, pp. 58-63 (con la menzione di molte altre raffigurazioni del monogramma in chiese cittadine).

46 Cfr. G. Sommavilla, La Compagnia di Gesù da sant'Ignazio ad oggi, Milano. 1986.

<sup>47</sup> Phil. 2, 8: «Et Deus exaltavit illi nomen, quod est super omne nomen; ut in nomine Jesu omne genuflectatur coelestium, terrestrium et infernorum». Cfr. anche Acta, 4, 12.

<sup>48</sup> Moroni, Nome (ss.) di Gesù, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 80-82. Cfr. anche ibidem, Nome di Gesù, ordine equestre, p. 82, dove si delinea brevemente la storia di un ordine cavalleresco svedese, istituito nel 1334 e estinto a metà del XVI secolo. Cfr. Missale romanum, Mediolani, 1953, pp. 31-32.

<sup>49</sup> Moroni, Nome (ss.) di Maria, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 83-84. cfr. Missale romanum..., cit., pp. 605-606. Si veda pure la Enciclopedia mariana. "Theotocos", 2ª ed., Genova-Milano, 1957, p. 383. Cfr. anche V. Messori, Ipotesi su Maria, Fatti, indizi, enigmi, Milano, 2005, pp. 423-428.

Consapevole di aver presentato un primo sondaggio sulla materia onomastica nella Chiesa e nel suo diritto, sondaggio suscettibile di ulteriori ricerche e approfondimenti che spero di portare a compimento quanto prima.

### Bibliografia

Baudi di Vesme A., Schede Vesme. L'arte in Piemonte, IV, Torino, 1982, pp. 1290-1293.

Bertachini D.J., Repertorium, Venetiis, 1590.

Borges J.L., Il miracolo segreto, in Finzioni, in Tutte le opere, a cura di D. Porzio, I, Milano, 1985, pp. 739-752.

Calmet A., Dictionnaire...de la Bible, Toulouse, 1783.

Cappello F.M., Tractatus canonicus moralis de Sacramentis, I, Romae, 1938.

Catechismus ad parochos, Parmae, 1797.

Concilii Tridentini Canones et decreta, Lugduni, 1744.

Damizia G., Nome, in Enciclopedia Cattolica, VIII, Stato Città del Vaticano, 1952.

De Rosate A., Dictionarium iuris tam civilis quam canonici, Venetiis,

Moroni G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, IV, Venezia, 1840. Documenti. Il concilio Vaticano II, Bologna, 1966, pp. 122-252.

Enciclopedia mariana. "Theotocos", 2ª ed., Genova-Milano, 1957.

Ferraris L., [Prompta] bibliotheca canonica, iuridica moralis theologica VI, Romae, 1890.

Frenz T., I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna, a cura di S. Pagano, Città del Vaticano, 1989.

Gabotto L., San Bernardino e lo stemma di Casale, in Storie d'altri tempi. Episodi e ricordi di storia casalese e monferrina, Casale Monferrato, 1950, pp. 58-63.

Grossi P., L'ordine giuridico medievale, Roma, 1995.

Huizinga J., Erasmo, trad. it., Torino, 1975.

Lupano A., Tra Paleologi e Savoia: il giovane Angelo Carletti e la sua famiglia, in Frate Angelo Carletti ossservante nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996-ChiMartyrologium vetustissimum S. Hieronymi presbyteri nomine insignitum, in J.P. Migne, Patrologiae cursus completus [Patrologia latina], XXX [S. Hieronymi tomus XI], Parisiis, 1846.

Messori V., Ipotesi su Maria, Fatti, indizi, enigmi, Milano, 2005.

Missale romanum, Mediolani, 1953.

Mitterauer M., Antenati e santi. L'imposizione del nome nella storia europea, trad. it. di T. Franzosi, Torino, 2001.

Novum testamentum graece et latine, edidît A. Merk, Romae, 1938.

Ossola C., *Un nome per l'eternità*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 38, n. 2 (2002), pp. 271-302.

Papa E., Il primo nome tra identità personale e sociale: il quadro onomastico eporediese nel XV e XVI secolo, Torino, 2005.

Rituale romanum, Bassani, 1773.

Sommavilla G., La Compagnia di Gesù da sant'Ignazio ad oggi, Milano, 1986.

Saba A., Castiglioni C., Storia dei papi, I, Torino, 1966.

Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis Concordantiae, Venetiis, 1733.

Sarpi P., Istoria del concilio tridentino, I, Torino, 1974.

Spagnesi E., *Nome*, *Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, pp. 290-304.